

## CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSA DI STUDIO

TRA

**Chiesi Italia**, con sede in Parma, Via Giacomo Chiesi 1 Cod. Fisc., P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma 02944970348, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, infra autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione della Società tenutosi in data 27 ottobre 2020, Dott. Raffaello Innocenti ("**Chiesi Italia**")

E

**Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche** Codice Fiscale 94045260711 e Partita IVA 03016180717 legalmente rappresentata dal prof. Gaetano Serviddio, domiciliato per la carica in Via A. Gramsci n. 89/91, nominato per la carica di Direttore di Dipartimento con D.R. n. 24260-I/13 del 13/07/2020 Rep. D.R. 870/2020, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 giugno 2022 (il "**Dipartimento**");

### PREMESSO

quale parte integrante del presente accordo (la "**Convenzione**"),

- a) che, in data 04/05/2022 il Dipartimento ha comunicato a **Chiesi Italia** la propria intenzione di bandire una borsa di studio, del valore complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00), per una figura di data manager che supporti un'attività di ricerca della durata di un anno, nell'ambito di un progetto dal titolo "Home TELE-monitoring of Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients by an online device", da svolgersi presso il dipartimento e da assegnarsi previa emissione di bando specifico ("**Borsa di studio post-Lauream**"), avanzando formale richiesta di finanziamento di tale iniziativa nei confronti di Chiesi Italia;
- b) che, in data 14/06/2022, **Chiesi Italia** ha comunicato al Dipartimento di aver approvato l'erogazione di fondi necessari all'attivazione della suddetta Borsa di studio, informando il Dipartimento che l'erogazione del relativo importo sarebbe avvenuta dopo aver ricevuto formale accettazione e previa stipula di specifica convenzione;
- c) che, con delibera in data 28 giugno 2022 il Consiglio di Dipartimento ha accettato la proposta di finanziamento di **Chiesi Italia**;
- d) **Chiesi Italia** e il Dipartimento intendono pertanto disciplinare i reciproci rapporti relativi al finanziamento della borsa di studio secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso,

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **ART. 1 - Oggetto della Convenzione**

1.1 **Chiesi Italia** s'impegna a finanziare la borsa di studio, come sopra definito, assegnata al candidato che sarà selezionato in base alla graduatoria di merito del concorso per l'assegnazione della medesima borsa di studio.

1.2 Il Dipartimento si impegna a destinare il finanziamento di cui alla presente Convenzione allo svolgimento delle attività di ricerca relative alla borsa di studio.

1.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Dipartimento non è vincolato all'acquisto, uso, raccomandazione o applicazione di sconti sui prodotti **Chiesi Italia**.

#### **ART. 2 – Durata della Convenzione**

2.1 La presente Convenzione ha la durata di 12 mesi, corrispondente alla durata della borsa di studio, con decorrenza dalla stipula della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal relativo bando.

2.2 Alla scadenza, (i) la presente Convenzione non sarà soggetta ad alcun rinnovo tacito o automatico; (ii) il Dipartimento si impegna a consegnare a **Chiesi Italia** una copia della relazione sull'attività scientifica svolta dall'assegnatario della borsa di studio, unitamente ad eventuali relazioni intermedie.

#### **ART. 3 – Contributo**

Chiesi Italia si impegna a corrispondere al Dipartimento, esclusivamente a titolo di finanziamento della borsa di studio, un importo complessivo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), comprensivo di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto.

#### **ART. 4 - Modalità di pagamento**

L'importo di cui all'art. 3 verrà erogato al Dipartimento come segue:

**Chiesi Italia** provvederà al versamento delle somme dovute in unica soluzione, a seguito dell'emissione da parte dell'Ente di un avviso Pago PA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento. L'importo, la scadenza, il codice con cui il Dipartimento è registrato nel sistema pagoPA (60W08), il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

Nella causale del versamento dovrà essere necessariamente riportato quanto segue:  
“Finanziamento BORSA DI STUDIO per data manager a supporto del progetto Home TELE-monitoring of Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients by an online device”

Sarà cura del Dipartimento comunicare per iscritto a **Chiesi Italia** eventuali variazioni.

La quota di € 20.000,00 (ventimila/00) dovrà essere versata da Chiesi Italia entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione e, comunque, prima della pubblicazione del bando di selezione da parte dell'Università.

Resta inteso che, nel caso in cui il Dipartimento non avvii il bando di selezione e non invii a **Chiesi Italia** copia del provvedimento di assegnazione della borsa di studio entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, **Chiesi Italia** avrà facoltà di risolvere la stessa Convenzione previa comunicazione scritta in tal senso al Dipartimento che dovrà restituire immediatamente a **Chiesi Italia** gli importi già ricevuti in forza della presente Convenzione e Chiesi Italia sarà liberata da qualunque ulteriore obbligazione nei confronti del Dipartimento.

#### **ART. 5 – Mancata Accettazione, Decadenza e Rinuncia alla Borsa di Studio**

5.1 In caso di non accettazione della borsa di studio o di decadenza da parte dell'avente diritto, subentrano coloro che lo seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice, così come previsto dal bando.

5.2 Qualora, invece, si verifichi la rinuncia al godimento della borsa di studio nel corso della durata della presente Convenzione, le somme residue del finanziamento già corrisposto saranno restituite dal Dipartimento a Chiesi Italia.

#### **Art. 6 - Protezione dei dati personali**

Chiesi e il Dipartimento si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da qualsiasi altra disposizione, italiana e/o europea, applicabile in materia di protezione dei dati personali, emanata prima e/o durante il periodo di vigenza del presente Contratto.

Nel rispetto della normativa sopra menzionata Chiesi Italia e il Dipartimento di comune accordo dichiarano di essere in possesso dell'esperienza, dell'affidabilità e delle capacità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, complessivamente, di tutti i requisiti richiesti dalla relativa normativa, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adeguate necessarie ed idonee a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni emanate dall'Autorità Garante in materia di protezione di dati personali.

#### **Art. 7 - Trasparenza**

7.1 Il Dipartimento riconosce e prende atto che Chiesi Italia, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5.3 e 5.6 del Codice Deontologico di Farindustria, renderà pubblico l'ammontare della Borsa di studio unitamente ai dati del Dipartimento, in quanto rientranti nel novero delle donazioni e contributi effettuati nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (così come definite nel Codice Deontologico di Farindustria), entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello del pagamento, e tali informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione.

## **Art. 8 – D.Lgs. 231/2001 – Normativa anticorruzione**

8.1 Chiesi Italia dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico e le Linee Guida in materia di Anti-Corruzione. Il Dipartimento dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei suddetti documenti, e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni le regole, le procedure ed i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, anche in materia di anti-corruzione, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al citato decreto legislativo e alla normativa vigente.

8.2 In particolare, il Dipartimento si impegna espressamente a rispettare ogni disposizione applicabile in tema di corruzione. Inoltre il Dipartimento dichiara e garantisce che non ha fatto e non farà promesse o offerte di pagamenti o cessioni di beni (direttamente o indirettamente) a:

- (i) persone fisiche, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
- (ii) società;
- (iii) associazioni;
- (iv) *partnership*;
- (v) enti pubblici

(inclusi ai funzionari o dipendenti dei succitati enti), che siano in grado di influenzare, ottenere o mantenere qualsiasi rapporto commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio economico-finanziario o qualsiasi altra utilità a favore di Chiesi Italia, e ciò nello svolgimento scorretto/non regolare di un pubblico servizio o un'attività commerciale con lo scopo o l'effetto di corruzione, accettazione o acquiescenza in casi di estorsione, tangenti o altri mezzi illeciti o non corretti, di ottenere o mantenere affari.

8.3 Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a Chiesi Italia di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi

di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

#### **Art. 9 - Spese Contrattuali e Fiscali**

9.1 La presente Convenzione viene redatta in carta legale ai sensi dell'art. 2 della Tariffa (parte I) dell'imposta di bollo di cui al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni. Le spese di bollo sono a carico di Chiesi Italia.

9.2 La presente Convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

#### **Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente**

10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

10.2 Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

#### **Art. 11 – Varie**

11.1 Le parti si danno reciprocamente atto che per la redazione della presente Convenzione non si è fatto ricorso all'utilizzo di moduli, formulari o di condizioni generali di contratto predisposte da una di esse e che tutte le relative pattuizioni sono state tra le medesime parti singolarmente e specificamente negoziate e concordate.

11.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alle previsioni del bando relativo alla borsa di studio. Resta peraltro inteso che, in caso di contrasto tra le previsioni della presente Convenzione e quelle del bando, la presente Convenzione prevarrà.

....., .....

Università Degli Studi di Foggia

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Prof. Gaetano Serviddio

\_\_\_\_\_, .....

Chiesi Italia S.p.A.

Dott. Raffaello Innocenti

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante

---

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials 'RI'.